

ACCORDO per il COMUNE di URBINO
TRA
UPPI – UNIONCASA – ASPPI – CONFABITARE - CONFEDILIZIA
E
SUNIA - SICET – UNIAT

PER LA STIPULA DEI CONTRATTI A CANONE CONVENZIONATO
 (Legge n. 431/98)

Visto l'art. 4 comma 1 della legge in oggetto, in merito alla fase di concertazione prevista tra le parti sociali della proprietà e degli inquilini, nonché la nuova Convenzione Nazionale ed il successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017 (G.U. Serie Generale n. 62 del 15-3-2017), che stabiliscono i criteri per la stipula dei contratti a canone convenzionato, le Organizzazioni Sindacali Territoriali della proprietà immobiliare UPPI, UNION CASA, ASPPI, CONFABITARE e CONFEDILIZIA e quelle degli inquilini SUNIA, SICET, UNIAT, convengono quanto segue:

A) RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017 (G.U. Serie Generale n. 62 del 15-3-2017), che recepisce la Convenzione di cui sopra, all'art. 1 prevede che:

"Gli accordi territoriali (...)

- stabiliscono fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali, secondo le caratteristiche dell'edificio e dell'unità o porzione di unità immobiliare, è concordato, tra le parti, il canone per i singoli contratti (.....)
- individuano (...) insiemi di aree aventi caratteristiche omogenee per:
 - VALORI DI MERCATO;
 - DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI;
 - TIPOLOGIE EDILIZIE, TENENDO CONTO DELLE CATEGORIE E CLASSI CATASTALI."

2. Per la determinazione degli elementi di cui al punto precedente si conviene di fare riferimento, anche se non in modo esclusivo, ai valori locatizi medi rilevati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare curato dall'Agenzia delle Entrate ed alla "revisione generale delle zone censuarie e delle tariffe d'estimo" (come stabilito dal DPR 23 marzo 1998, n. 138), affinché la determinazione dei limiti di oscillazione per le locazioni a canone convenzionato abbia come principali riferimenti:

- da un lato le quotazioni di mercato delle aree omogenee
- dall'altro i rispettivi valori catastali.

3. Sulla base dell'esperienza acquisita con l'applicazione dei precedenti Accordi, le parti concordano una revisione dei valori minimi, medi e massimi relativamente alle zone, così come individuate al punto B1.

Tali riferimenti quantitativi possono perciò considerarsi validi ed adeguati rispetto agli attuali valori immobiliari, salvo la necessità di verifiche periodiche, da prevedersi almeno ogni 3 anni.

B) DETERMINAZIONE DEL CANONE

In merito ai criteri per il calcolo dei canoni le OO. SS. convengono su alcuni margini correttivi, elaborati dalle OO. SS. stesse, agli attuali valori di mercato delle compravendite e delle locazioni, nell'ambito delle Zone e delle Aree Omogenee individuate e delimitate come risultanti dalla mappa allegata (allegato D al presente accordo).



1. Valori base per il calcolo dei canoni convenzionati.

2.

Zone del Territorio Comunale di URBINO e relative Aree	Valore (Euro/MQ. Mese/Anno)	
	MINIMO = 60% DEL MASSIMO	

ZONA (*)		FASCIA INFERIORE		FASCIA MEDIA		FASCIA SUPERIORE	
		Min.	Max	Min.	Max	Min.	Max
CENTRO STORICO ENTRO le MURA, MERCATALE e FUORI le MURA: MAZZAFERO, STAZIONE e SAN DONATO (B2-C1)	1		6,30 / 75,60		7,00 / 84,00		7,70 / 92,40
SEMI CENTRO: Loc. Gadana, Trasanni, Canavaccio, Cavallino e Pallino (D2-D3-E4-E7-E9)	2		5,40 / 64,80		6,00 / 72,00		6,60 / 79,20
PERIFERICA ESTERNA: Loc. Ponte Ermellina, Schieti, Pieve di Cagna (E3-E5-E6)	3		4,50 / 54,00		5,00 / 60,00		5,50 / 66,00
Zona AGRICOLA: R1	4		3,60 / 43,20		4,00 / 48,00		4,40 / 52,80

Il Valore Minimo viene convenzionalmente individuato nel 60% del Val. Max.

2. Superficie Convenzionale dell'alloggio.

- a) Superficie calpestabile al netto dei muri perimetrali ed interni **relativa ai vani principali ed accessori a servizio diretto** di quelli principali va **computata** - **nella misura del 100%**;
- b) la superficie dei vani accessori esterni a servizio indiretto dei vani principali, (quali soffitte, cantine, verande, ripostigli, soppalchi e simili) sarà computata - **nella misura del 55% se direttamente comunicanti con i vani di cui alla lett. a);**
- **nella misura del 30% se non direttamente comunicanti;**
- c) la superficie dei **balconi, terrazze e simili**, di pertinenza esclusiva va computata
- **nella misura del 35% se del Tipo A**
- **LOGGIA (aperto su un solo lato)**
- **del 25% se Balconi Aperti, Terrazzi, Terrazzi a tasca, Lastrici e simili**
- d) la superficie **dell'area scoperta o a questa assimilabile**, che costituisca pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare sarà computata
- **nella misura del 15% per cortile, giardino, orto e simili;**
- **del 20% se Area Scoperta PORTICATA**

Comune di Urbino Prot. n. 0030805 del 25-09-2025 arrivo Fasc. 2.1/

- e) il garage ad uso esclusivo o box sarà computato - nella misura del 50 % della sup. calpestabile
- f) il posto auto assegnato sarà computato - nella misura del 35% per posto auto COPERTO
- del 25% per posto auto SCOPERTO con TETTOIA
- del 20% per posto auto SCOPERTO

- l'intera superficie calpestabile dei vani dell'alloggio e dei vani accessori (lettere a e b) e del garage o box (lettera e), aventi altezza media inferiore a ml. 1,70, andrà ridotta del 30%
- La superficie convenzionale delle Pertinenze del punto d) verrà considerata fino a un massimo del 50% della superficie utile interna di cui al punto a)
- La superficie convenzionale delle Pertinenze (di cui ai punti b), c), d), e) f)) verrà considerata fino ad un massimo del 100% della superficie utile interna di cui al punto a)

La superficie convenzionale complessiva e di riferimento per il calcolo del canone concordato verrà quindi calcolata in rapporto alle tre seguenti fasce dimensionali dell'unità immobiliare con i seguenti correttivi:

- per le unità abitative di superficie convenzionale complessiva inferiori a 55 mq si applicherà una maggiorazione in misura proporzionale alla differenza tra la superficie calpestabile complessiva ed il limite di 55 mq, secondo la seguente formula, con coefficiente correttivo K=10:

$$\text{Superf. Conv.} = [\text{superf. T.} + (\text{superf. T.} \times \frac{(55 + K - \text{superf. T.})}{55})] \times (\text{sup E/} : \text{Sup T})$$

- per le unità abitative di superficie convenzionale complessiva compresa tra 56 mq e 90 mq si applicherà una maggiorazione in misura proporzionale alla differenza tra la superficie calpestabile complessiva ed il limite di 90 mq, secondo la seguente formula, con coefficiente correttivo K=10:

$$\text{Superf. Conv.} = [\text{superf. T.} + (K \times \frac{(90 - \text{superf. T.})}{(90-55)})] \times (\text{sup E/} : \text{Sup T})$$

Per le unità abitative di superficie convenzionale complessiva superiore a 90 mq, la superficie eccedente verrà calcolata soltanto nella misura del 40% della superficie effettiva.

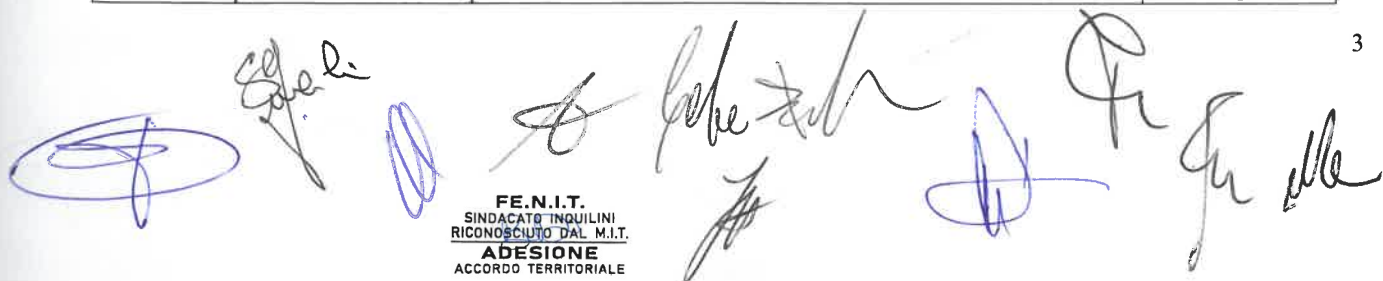
$$\text{Superf. Conv.} = 90 + [(\text{sup T} - 90) \times 0,40] \times (\text{sup E/} : \text{Sup T})$$

3. Margini di oscillazione tra i Valori Massimi e Minimi di cui al punto B1

Nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali, assistite - a loro richiesta - dalle rispettive organizzazioni, tengono conto dei seguenti elementi qualificanti.

Tipologia di fabbricato, di pertinenze e di servizi

garage in uso esclusivo	4
posto auto coperto riservato	3
posto auto scoperto riservato	2
cantina di superficie di almeno 4mq	3



FE.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE

soffitta praticabile di superficie di almeno 4mq	3
Ripostiglio,, sottoscala, soffitta o cantina di superficie inferiore a 4 mq	2
balconi del tipo a loggia	2
balconi, terrazza o lastricato scoperto	1
Area scoperta in godimento esclusivo (giardino, orto, porticato, ecc.)	2
parcheeggio auto/moto/bici di uso comune	1
area verde in uso comune	1
Lavatoio o stenditoio (cantina, soffitta e simili) in uso comune	1
Ascensore, Montacarichi o Servoscale	2
TOTALE Accessibilità allo stabile e all'alloggio (legge 13/1989)	2
PARZIALE Accessibilità allo stabile o all'alloggio (legge 13/1989)	1
RISCALDAMENTO AUTONOMO	2
Riscaldamento Centralizzato con contabilizzatore	1
Condizionamento, climatizzatore- pompa di calore su almeno il 50% dei vani	2
Dotazione di FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI Private	2
Dotazione di FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI Condominiali	1
PORTA BLINDATA o con barre anti-intrusione	2
Inferriate a tutti gli infissi (finestre e porte finestre)	1
Impianto Antifurto /Allarme / Video-camera	1
DOMOTICA, (automazione di apparecchiature, impianti e sistemi anche parziale)	1
Impianto di Video-Citofono	2
Impianto di Citofono	1
Impianto TV con antenna Parabolica o collegamento in rete	1
DOPPI SERVIZI di cui almeno uno completo e con finestra	2
DOPPI SERVIZI	1
Abitazione unifamiliare o a schiera	4
Abitazione bifamiliare (con ingresso comune)	2
Fabbricato con meno di 9 unità abitative	1
Ingresso autonomo (alternativo a abitazione unifamiliare, bifamiliare o a schiera)	2
Categoria catastale A7 (da considerarsi come villino)	3
Anno di costruzione o ristrutturazione anti-sismica successivo al 2000	3
Anno di costruzione o ristrutturazione NO anti-sismica successivo al 2000	2
Anno di costruzione o ristrutturazione tra il 1/9/1967 e il 31/12/2000	1
APE Classe Energetica A-B	6
APE Classe Energetica C-D	4
APE Classe Energetica E-F	2
APE Classe Energetica G	0

Dovranno essere collocati - **nella Fascia INFERIORE** gli alloggi che non superano i 12 punti,
- **nella Fascia MEDIA** gli alloggi compresi tra 13 e 30 punti,
- **nella Fascia SUPERIORE** gli alloggi che superano i 30 punti.

Individuata la fascia di oscillazione mediante il punteggio sopra calcolato, i valori minimo e massimo della fascia di collocazione saranno soggetti alle percentuali correttive di cui ai successivi punti 4, 5 e 6.

4. Per presenza di Mobilio

Alloggio completamente ammobiliato:	incremento consentito del	+15%,
Alloggi parzialmente ammobiliati (es. solo cucina, bagno ed elettrodomestici essenziali: (frigo, cucina, forno, piano cottura):	incremento ridotto del	+ 7%



5. Per durate contrattuali superiori al previsto minimo di 3 anni + 2 di eventuale proroga

Gli importi dei canoni come sopra ricavati potranno essere incrementati di una delle seguenti percentuali:

- per contratti della durata di 4 anni + 2 di eventuale proroga	incremento del	+ 2%;
- per contratti della durata di 5 anni + 2 di eventuale proroga	incremento del	+ 3%;
- per contratti della durata di 6 anni + 2 di eventuale proroga	incremento del	+ 4%.

6. Per contratti stipulati con studenti universitari fuori sede, di durata superiore al minimo

- Durata da 6 a 11 mesi + rinnovo per pari periodo	incremento del	+ 0%;
- Durata da 12 a 24 mesi + rinnovo per pari periodo	incremento del	+ 3%;
- Durata da 25 a 36 mesi + rinnovo per pari periodo	incremento del	+ 5%.

6.bis Per alloggi affittati con contratti per studenti universitari siti nelle zone prossime alle sedi universitarie (Centro 1 e Semicentro 2) è riconosciuta una maggiorazione ulteriore per un incremento del 12%

7. Locazione parziale di immobile.

Premesso che in questo contesto la locazione di immobile, anche a più conduttori, è di norma regolata da un unico contratto di locazione, qualora la locazione interessi solo una parte dello stesso, **la superficie convenzionale da prendere in considerazione per la determinazione del canone** sarà costituita dalla somma delle superfici con i relativi elementi qualificanti date in locazione ad uso esclusivo più una percentuale delle superfici ad uso comune pari al rapporto fra la superficie locata ad uso esclusivo e la somma delle superfici ad uso esclusivo, **calcolata secondo la formula:**

superficie convenzionale della quota parte locata =

$$\text{superficie locata} + \text{superficie uso comune} \times \frac{\text{superficie locata}}{\text{superficie locata} + \text{superficie ad uso esclusivo del locatore}}$$

Le superfici delle pertinenze dovranno essere considerate:

- per intero se aggiunte alla quota parte in uso esclusivo del conduttore.
- in proporzione alla quota parte locata se utilizzate come spazi comuni.

I consumi e le spese per oneri accessori di competenza dovranno essere ripartiti in proporzione alla quota parte locata.

In caso di locazione parziale, dovranno in ogni caso essere indicati sul contratto la destinazione di utilizzo della parte non locata e le modalità di ripartizione degli oneri accessori e dei costi delle utenze. Nel caso in cui la parte non locata resti inutilizzata, le spese riferite agli oneri accessori ed alle utenze relative alla quota non locata resteranno a totale carico del conduttore.

La somma dei canoni massimi relativi alle porzioni locate con relative superfici convenzionali, non potrà comunque mai superare il canone massimo consentito per la locazione dell'intera unità abitativa.

Il sistema di calcolo previsto per la locazione parziale si applica anche nel caso in cui venga locato l'intero alloggio, ma non anche l'accessorio o gli accessori (garage, ripostiglio, soffitta, posto auto) che siano ricompresi nel medesimo identificativo catastale (planimetria UTE)

8. Adeguamenti futuri dei valori massimi ricavati.

I valori delle unità abitative come sopra ricavati non sono soggetti a variazioni ISTAT, se non successivamente alla scadenza del presente accordo prevista per la data del 31.12.2026. In caso di variazione in più o in meno dell'imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della sottoscrizione del presente accordo, le parti firmatarie si impegnano, su richiesta di una delle parti, a rivedere i valori base applicati di cui al

punto 1) entro il termine di 60 giorni dalla richiesta medesima.

9. Aggiornamenti del canone di locazione contrattualmente pattuito.

A decorre dall'inizio del 4° anno il canone di locazione contrattuale potrà essere aggiornato ad ogni scadenza annuale – previa richiesta del locatore - nella misura massima del 75% della variazione annua accertata dall'ISTAT (indice FOI) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi rispetto alla data di stipula del contratto stesso. Verrà preso in considerazione l'ultimo indice pubblicato in G.U. prima del mese in cui è prevista la decorrenza dell'aggiornamento.

10. Tabella concordata per la Ripartizione delle spese e degli Oneri Accessori.

Per la ripartizione delle spese e degli Oneri Accessori si fa riferimento alla tabella oneri accessori – Ripartizione fra locatore e conduttore (Allegato D del DM 16/01/2017).

C) ASPETTI NORMATIVI PER LA GESTIONE DELLA LEGGE SUL TERRITORIO

1. Contratti di natura transitoria (art. 5, comma 1, Legge 431/98).

Il contratto tipo di locazione ad uso abitativo di natura transitoria è definito sulla base di quello allegato al DM del 16/01/2017 (allegato B al presente accordo), dove al comma 2 dell'art. 2 si prevede che: "I canoni di locazione dei contratti di natura transitoria relativi ad immobili ricadenti in Comuni con un numero di abitanti superiore a diecimila, come risultanti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento, sono definiti dalle parti all'interno dei valori minimi massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le aree omogenee, come individuate dall'art. 1" e dal presente accordo.

La qualificazione dell'esigenza del locatore e/o del conduttore che giustifica la transitorietà del contratto viene individuata nel seguente modo:

a) Quando il locatore ha necessità di adibire entro diciotto mesi l'immobile ad abitazione propria, dei figli, dei genitori o di altri familiari, per motivi di:

- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- matrimonio di un figlio o di altro familiare;
- rientro da altro comune di residenza o dall'estero;

o per motivi di:

- attesa di autorizzazione dal comune per il richiesto cambio di destinazione d'uso dell'immobile;
- attesa di concessione edilizia o autorizzazione da parte del Genio Civile per la ristrutturazione o demolizione dell'immobile o ampliamento con alloggio attiguo;
- attesa della stipula di un contratto definitivo di vendita, con preliminare già stipulato e data della stipula entro 24 mesi;
- ogni eventuale altra esigenza specifica collegata ad un evento a data certa.

b) Quando il conduttore ha necessità di un contratto transitorio a causa di:

- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- contratto di lavoro a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza;
- assegnazione di alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o presso privati di un alloggio che si rende disponibile entro diciotto mesi, dimostrato con apposita dichiarazione dell'ente assegnatario o con preliminare regolarmente registrato;
- vicinanza momentanea a parenti bisognosi di assistenza;
- esigenze di studio o di formazione professionale, la cui durata massima e frequenza siano documentabili;

- ordinanza di sgombero della abitazione di provenienza del conduttore, danneggiata da sisma o altra calamità, in attesa di ripristino dell'abitabilità;
- qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento documentabile a data prefissata ed espressamente indicata sul contratto e documentata.

Il Decreto stabilisce che l'inquilino e/o il proprietario che abbiano necessità di stipulare un contratto transitorio debbano dichiarare il motivo della stessa allegando l'apposita documentazione al contratto.

I contratti di cui all'articolo 5 comma 1 della legge 431/1998 "sono ricondotti alla durata prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di stipula del contratto previste dai commi 1, 2, 4, 5" dell'art. 2 del Decreto medesimo.

In applicazione dell'art. 2, comma 5, del DM 16/01/2017 le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste dai punti a) e b) del presente articolo, o difficilmente documentabili, sono assistite dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo che attestano il supporto fornito, di cui si dà atto nel contratto sottoscritto tra le parti.

2. Contratti per studenti universitari (art. 5, commi 2 e 3, Legge 431/98).

Il contratto tipo di locazione ad uso abitativo per studenti universitari è definito sulla base di quello allegato al DM del 16/01/2017 (allegato C al presente accordo).

Questa tipologia di contratto può essere utilizzata qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di Laurea o di formazione post-laurea – quali master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti – nel comune di Pesaro stesso o in uno dei comuni limitrofi e risieda in un comune diverso da quello in cui frequenta il corso di studi e diverso dal comune confinante ove è sito l'alloggio oggetto della locazione.

Qualora il contratto di locazione per studenti universitari non abbia per oggetto l'intera unità abitativa, dovrà comunque riguardare una porzione minima composta da almeno un vano in uso esclusivo del conduttore, o dei conduttori conviventi che sottoscrivono lo stesso contratto, insieme all'uso comune di altri vani (servizi, cucina, sala) o spazi (ingresso, corridoi, ecc.) riservati ad eventuali altri conduttori dei vani restanti. In tal caso la ripartizione delle spese per consumi, pulizie, tassa rifiuti e spese condominiali di competenza dovrà essere concordata per quote proporzionali al numero dei conduttori contemporaneamente presenti all'interno dell'intera unità abitativa.

Qualora l'unità abitativa o porzione della stessa siano concesse in locazione a più studenti conduttori firmatari di un unico contratto, con responsabilità in solido per tutti gli aspetti relativi alla gestione dello stesso, le parti dovranno concordare:

- una ripartizione delle rispettive quote di canone, proporzionata alla dimensione degli spazi in uso esclusivo loro riservati;
- la facoltà di recesso anticipato per gravi motivi di uno o più dei conduttori firmatari – da comunicarsi con le stesse modalità di preavviso anche ai conduttori restanti –, consentendo la prosecuzione del contratto di locazione con i conduttori restanti, ma per un canone complessivo ridotto alle sole quote intestate ai conduttori restanti (salvo che la porzione di immobile rilasciata non torni a disposizione del locatore, ma venga lasciata ad uso dei restanti) e ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione;
- di garantire al/ai conduttore/i restante/i la scelta di un conduttore subentrante in sostituzione del recedente almeno entro il periodo di preavviso dovuto;
- di garantire ai conduttori restanti la possibilità di associarsi nel recesso del contratto al/ai recedente/i, qualora non si raggiunga un accordo sulle modalità di prosecuzione del contratto

3. Istituzione di una Commissione di Negoziazione Paritetica e Conciliazione stragiudiziale.

7



FE.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE

Come previsto dall'articolo 6 del D.M. del 16/01/2017, per i contratti di cui all'art. 2 comma 3 e all'art. 5 comma 1 e 2 legge n. 431/98, dovrà essere costituita una Commissione di Negoziazione Paritetica e Conciliazione Stragiudiziale, ogni qualvolta le parti ne facciano richiesta.

Per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 D.M. 16/01/2017 e dagli articoli 14 del tipo di contratto allegato A al D.M. 16/01/2017, del tipo di contratto allegato B) al D.M. 16/01/2017 e 15 del tipo di contratto allegato C) al D.M. 16/01/2017, si applica quanto stabilito dal Regolamento allegato E del D.M. 16/01/2017. Per l'avvio della procedura la parte interessata utilizza il modello di richiesta allegato al presente accordo (Modello F).

In caso di controversie sul canone di locazione applicato, la determinazione del valore effettivo del canone di locazione e la verifica della rispondenza del contratto agli accordi locali potranno essere demandate alla commissione di cui sopra.

Alla Commissione potrà essere demandata la soluzione stragiudiziale delle controversie inerenti anche i contratti di locazione di cui all'art. 2 comma 1, legge n. 431/98.

4. Osservatorio locale della condizione abitativa

Le parti firmatarie convengono di richiedere al Comune di Pesaro che venga istituito un Osservatorio sulla condizione abitativa con sede presso l'Assessorato competente del Comune, finalizzato alla realizzazione delle seguenti funzioni:

- raccolta e tenuta degli accordi locali e dei relativi contratti-tipo e dei singoli contratti individuali stipulati tra le parti;
- banca dati e monitoraggio dei canoni a mercato libero e di quelli a contratto conforme agli accordi collettivi;
- banca dati sul sistema abitativo nell'ambito territoriale.

Di tale Osservatorio dovranno far parte le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini e della Proprietà Edilizia firmatarie del presente accordo, oltre che gli Organismi Universitari, ove esistenti.

5. Fondo Sociale per il sostegno alla locazione.

Le parti firmatarie richiederanno al Comune di Pesaro nella gestione delle risorse previste dall'art. 11 della legge n. 431/98 e dall'art. 12 della legge regionale n. 36/05, da destinare alle famiglie più disagiate, di riservare la priorità ai contratti stipulati a canone convenzionato secondo il presente accordo.

6. Istituzione di Enti Bilaterali.

Le parti firmatarie si impegnano ad istituire, con appositi regolamenti, Enti Bilaterali composti da Sindacati Inquilini e della Proprietà Edilizia:

- senza finalità di lucro;
- per l'erogazione di servizi agli iscritti;
- con adesione sindacale facoltativa, anche con delega, tramite clausola contenuta nel contratto di locazione;
- con eventuali quote di servizio.

7. Dichiarazione di rispondenza del contratto agli Accordi Collettivi.

Le parti contrattuali in sede di stipula possono essere assistite dalle rispettive Organizzazioni di rappresentanza della Proprietà Edilizia e degli Inquilini firmatarie del presente accordo, per stipulare validi contratti di locazione rispondenti al contenuto economico e normativo dello stesso, secondo le indicazioni vincolanti, **SOTTO IL PROFILO SOSTANZIALE**, del DM 16/01/2017, con relativi testi contrattuali: contratto base come da Allegato A, contratti transitori come da Allegato B e contratti per Studenti come da Allegato C.

Al fine di dimostrare il diritto ad agevolazioni fiscali di qualsiasi genere, sia a livello centrale che a livello comunale, come previsto dalla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1380 del 06/02/2018, le parti contrattuali che non hanno usufruito dell'assistenza, anche a seguito di eventuale richiesta formulata dal Comune o da altra amministrazione tributaria nell'ambito delle attività di verifica, controllo e accertamento inerenti all'applicazione dei benefici fiscali adottati a livello locale (riduzione IMU e TASI) e statale (detrazioni ed aliquote agevolate), possono chiedere alle rispettive organizzazioni di rappresentanza firmatarie del presente accordo di attestare la rispondenza all'Accordo Territoriale del contenuto economico e normativo del contratto che hanno già stipulato, presentando una copia del contratto e dichiarando e sottoscrivendo i dati necessari al calcolo del canone ammesso dall'accordo locale.

L'organizzazione interpellata attesterà la rispondenza del contratto all'Accordo locale e ai relativi allegati di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2017 rilasciando apposita dichiarazione secondo il modello allegato.

Le OO. SS. che verificheranno, **SOTTO IL PROFILO SOSTANZIALE**, la rispondenza dei singoli contratti all'accordo sottoscritto e depositato non risponderanno comunque in nessun caso dei dati dichiarati dalle parti contraenti.

Le parti firmatarie convengono di richiedere che il Comune di Pesaro, ai fini del riconoscimento del diritto alle agevolazioni fiscali, verifichi, **SEMPRE SOTTO IL PROFILO SOSTANZIALE** la rispondenza dei singoli contratti di locazione a quanto previsto dall'Accordo Territoriale depositato ed al relativo contratto-tipo. Tale verifica dovrà essere prevista in ogni caso se la stipula è avvenuta senza l'assistenza delle OO. SS. firmatarie del presente accordo, qualora non sia presente una attestazione sottoscritta da almeno una delle organizzazioni firmatarie dello stesso.

8. Edilizia sociale e accordi integrativi.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma 5 del DM 15/01/2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più di 100 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nel territorio del comune.

Le parti concordano di fare riferimento al presente accordo anche per la stipula degli Accordi Integrativi con le grandi proprietà immobiliari, nonché per gli alloggi di proprietà privata che vengono locati con canoni vincolati da Enti Pubblici entro i parametri e con i criteri di valutazione previsti dallo stesso.

I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'articolo 2 comma 3 del Decreto 22 Aprile 2008, sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, secondo periodo del D.M. 16/01/2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente accordo utilizzando le modalità di calcolo previste dal titolo B), nella misura che verrà stabilita dall'amministrazione comunale.

Per gli oneri accessori si applica quanto previsto dal Titolo B articolo 10 del presente Accordo.

9. Decorrenza e durata.

Ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017, si conviene che **il presente Accordo entrerà in vigore dal prossimo 01.01.2024 ed avrà validità per i successivi tre anni fino al 31.12.2026**, alla scadenza dei quali potrà essere aggiornato, o prorogato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti firmatarie, da comunicare, con preavviso di almeno tre mesi, a mezzo lettera raccomandata o PEC alle restanti parti firmatarie dell'accordo e all'amministrazione comunale interessata.

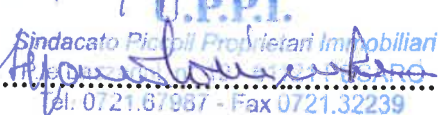
- **Documentazione di riferimento già allegata al Decreto del 16 gennaio 2017:**
 - Contratti tipo (Allegati A, B, C) e tabella della ripartizione spese e oneri accessori (Allegato D)
 - Regolamento Commissione di Negoziazione Paritetica e Conciliazione stragiudiziale (Allegato E)



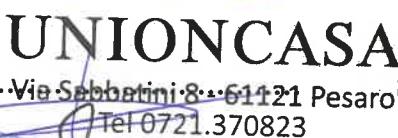
FE.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE

- Richiesta di avviamento della Procedura di Conciliazione (Allegato F)
- **Allegati al presente Accordo:**
- Fac-simile del "Verbale di Conformità del canone"
- Modello di attestazione della rispondenza del contratto

Pesaro, li 07/12/2023

UPPI 
Sindacato Piccoli Proprietari Immobiliari
Tel. 0721.67987 - Fax 0721.32239

SUNIA 
Sindacato Unitario Naz.le
Inquilini e Assegnatari

UNIONCASA 
Via Sabbatini 8 - 61121 Pesaro
Tel. 0721.370823

SICET 
Sindacato Inquilini
Casa e Territorio MARCHE
V. dell'Industria, 17 - 60127 Ancona
Tel. 071 5051 - sicet.marche@cisl.it

ASPPI 
Associazione Sindacale
Piccoli Proprietari Immobiliari

UNIAT 
Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio
Via XXV Aprile, 37/A - ANCONA
centralino 071227531 - Fax 0712275380

CONFABITARE 
Associazione Proprietari Immobiliari

CONFEDILIZIA 
ASSOCIAZIONE PROPRIETARI DI CASA
SECS DI PESARO

SINDACATI DELLA PROPRIETA'

UPPI (unione piccoli proprietari immobiliari) rappresentata da Avv. Stefano Tornimbeni
stefano@studiodilegalestornimbeni.com - info@uppi-pesaro.191.it - P.le Lazzarini 19 Pesaro (PU) - tel. 0721/67987
329 1751728

ASPPI (Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari) rappresentata da Avv. Francesco Mandelli
asppipesaro@libero.it - Via degli Abeti 116 - 61122 Pesaro (PU) - tel. 0721/65406 - 349 2859809

UNIONCASA (Associazione Nazionale Proprietari Immobiliari) rappresentata da Avv. Floro Bisello
bisello.fiorani@studiodilegalebisellofiorani.it - Via Sabbatini 8 - 61121 Pesaro (PU) - tel. 0721/370823 - 368 3771916

CONFEDILIZIA (Confederazione Italiana proprietà Edilizia) rappresentata da Filippo Andreani
info@andreanimmobiliare.it - Via Amendola 25 - 61121 Pesaro (PU) tel. 9721/31638 - 351 5580133

CONFABITARE (Associazione Proprietà Edilizia) rappresentata da Filippo Marotti -
marche@confabitare.it - info@immobiliaretriestepesaro.it - Viale Trieste 170 - 61121 Pesaro (PU) tel. 335 6324801

SINDACATI DEGLI INQUILINI

S.U.N.I.A. (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari) rappresentato da Avv. Gabriele Belfatto
pesaro.sunia@marche.cgil.it - gabrielebelfatto@virgilio.it - r.fabbri@marche.cgil.it - Via Gagarin 179 61122
Pesaro(PU) - tel. 0721/420225

S.I.C.E.T. (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) tel. 0721/380511 - rappresentato da dott. Antonio Angelini tel.
335 5762131 - Dott.ssa Sabina Fucili - tel. 342 5727613 sicet.marche@cisl.it - s.fucili@cisl.it

U.N.I.A.T. (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio) rappresentato da Dott. Andrea Catalani -
uniatmarche@gmail.com - uniatmarche.pec@uilmarche.it - tel. 366 6909373 - 071/227531